

Prime riflessioni sulla costituzionalità delle norme del DDL contenente “misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”.

Premesso che i tecnici hanno soltanto il dovere di fare applicare la legge, frutto delle scelte di politica criminale spettanti esclusivamente all’organo legislativo, desidero esprimere la mia opinione su alcuni punti.

Il DDL, che si pone l’obiettivo (nel titolo) di tutelare il cittadino dalla durata indeterminata dei processi, sembra porsi in contrasto con alcuni principi costituzionali.

In particolare, risulta sicuramente violato il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, sancito dall’art. 3 Cost.

Invero la scelta -già compiuta dal legislatore nel recente passato- del principio del c.d. “doppio binario”, riconosciuto ragionevole e legittimo dalla Corte costituzionale ma non condivisibile da chi, occupandosi della difesa dei cittadini, non può accettare in linea di principio una giustificazione per tale disparità di trattamento fondata su errori commessi nel passato o addirittura sulla nazionalità dell’imputato, appartiene alle insindacabili scelte di politica criminale dei nostri rappresentanti in Parlamento.

Pertanto non mi sembra opportuno fare rilievi:

1. sul fatto che la tutela “ad ogni costo” degli incensurati li rende tali per sempre e, quindi, sempre meno soggetti al giudizio della Magistratura;
2. sulla scelta dei reati nei confronti dei quali applicare la legge, che porterà all’incredibile conseguenza della massima accelerazione di alcuni processi per reati di non particolare allarme sociale (ad esempio violenza privata, violazione di domicilio, furto semplice, danneggiamento, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ed altro) e, di contro, all’inesorabile stasi di processi per reati per frequenti e gravi delitti comuni aventi come vittime i privati cittadini (furti aggravati, rapine aggravate, estorsioni aggravate, stalking ed altro), con rischio -tra l’altro- di scadenza dei termini di custodia cautelare;
3. sulla nuova categoria sanzionatoria (della condotta della Magistratura?) rappresentata dall’estinzione del processo;
4. sull’applicazione della legge ai processi attualmente in corso, legittimamente avviati e condotti secondo una tempistica ben diversa;
5. sulla mancata applicazione della legge ai processi pendenti in secondo e terzo grado (che succederebbe nel caso di annullamento con rinvio del processo al primo grado?);
6. sulla mancata tutela delle persone offese, sempre più indirizzate all’esercizio dei loro diritti in sede civile.

Mi sembra, invece, giusto offrire una riflessione “a caldo” su due punti che violano certamente principi costituzionali.

A) C'è sicura violazione dell'art. 3 Cost. nel caso in cui lo stesso reato sia commesso in concorso tra due soggetti, uno incensurato e l'altro attinto da precedenti penali.

Questa ipotesi potrebbe avere tre soluzioni, tutte parimenti contrarie al principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge:

1. estinzione del processo nei confronti di entrambi (ingiusta nei confronti di altri soggetti censurati nella stessa situazione);
2. prosecuzione del processo nei confronti di entrambi (ingiusta nei confronti di altri soggetti incensurati nella stessa situazione);
3. separazione del processo in due tronconi, con estinzione per un imputato e prosecuzione per l'altro (ingiusta nei confronti del censurato che ha posto in essere lo stesso reato dell'incensurato).

Credo che la suddetta ipotesi-limite fornisca chiaramente, e senza possibilità di soluzione, la violazione del principio costituzionale in quanto sancisce la palese disparità di trattamento addirittura per la medesima violazione di legge, e quindi per la medesima offesa al bene tutelato dall'ordinamento.

B) Ci sarebbe sicura violazione dell'art. 27, II comma, Cost. se fosse approvato l'art. 2, V comma, del DDL nella parte in cui prevede che le disposizioni "*non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto ..*".

Invero il mancato riferimento al requisito della definitività della condanna si pone in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva.

Dovranno essere acquisiti i certificati dei carichi pendenti degli imputati?

E che succederebbe se l'imputato venisse assolto in secondo o in terzo grado nel processo in cui aveva riportato quella condanna in primo grado che gli aveva impedito di usufruire del beneficio dopo essere stato definitivamente condannato nel processo in cui non sono state applicate le disposizioni del DDL?

L'analisi di questa ulteriore violazione costituzionale fornisce ancora più vigore al precedente rilievo d'incostituzionalità per violazione dell'art. 3.

Credo, comunque, che il DDL presenti altri numerosissimi spunti di riflessione, per cui sembra opportuno che tutti i tecnici facciano uno sforzo interpretativo per cercare di evitare sempre maggiori disparità tra i cittadini davanti alla legge.

Guglielmo Starace